

Maria Pia Alberzoni

I Certosini fra Consuetudines e Statuta: gli sviluppi istituzionali fino alla metà del XIII secolo

[A stampa in *Certose di montagna, certose di pianura. Contesti internazionali e sviluppo monastico* (Convegno internazionale per l'VIII Centenario della certosa di Monte Benedetto), a cura di S. Chiaberto, Borgone Susa (To) 2002, pp. 103-116 © dell'autrice – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. I processi di formazione degli Ordini religiosi non sono ancora stati oggetto di indagine sistematica, sia perché considerati campo di indagine riservato agli studiosi di diritto canonico, sia perché la storiografia sul monachesimo ha spesso privilegiato un'indagine *interna* ai diversi raggruppamenti di vita regolare, senza preoccuparsi di inserirli entro i più vasti orizzonti della storia della Chiesa¹.

L'Ordine che prese il nome dalla Grande Chartreuse, come gli altri raggruppamenti sorti nell'XI secolo in stretta relazione con gli ambienti riformatori, non si configura come tale fin dai suoi esordi. Bruno di Colonia, infatti, nel suo anelito a una vita religiosa più intensa, diede vita a una singola originale fondazione che si caratterizzava per il tentativo di riproporre l'esperienza eremitica coniugata alla tradizione cenobitica occidentale². È noto che a partire dall'XI secolo l'eremitismo, pervaso da forti aneliti pauperistici, costituì il punto di riferimento per tutti i tentativi di riforma della vita regolare – basti pensare alle reti monastiche facenti capo a Camaldoli, Fonte Avellana e Vallombrosa, per restare nella penisola italiana, oppure a Grandmont e al *novum monasterium* di Cîteaux³. Se tutti i ricordati esempi sortirono un esito cenobitico, entrando così a far parte dell'*Ordo monasticus*, la Chartreuse e le fondazioni ad essa collegate mantennero invece la prevalente impronta eremitica (rinunciando quindi ad assumere la *regula Benedicti*), un motivo di indubbia originalità nel quadro della vita regolare in Occidente⁴. Va per altro tenuto presente che il termine Ordine, nella sua accezione giuridica a noi oggi consueta, non può in alcun modo adattarsi alle origini della Chartreuse.

Scopo di questa mia comunicazione è dunque individuare i passaggi più significativi del processo che, avviatosi nel terzo decennio del XII secolo, allorché il priore Guigo compose le *Consuetudines* (1121-1128, tradizionalmente la data accettata è il 1127), giunse a una sistemazione giuridica duratura con gli *Statuta antiqua*, la compilazione dei quali fu deliberata dal capitolo generale del 1259 e che entrarono in vigore nel 1271-72⁵.

¹ Circa i limiti della storiografia "interna" ai diversi Ordini religiosi, si vedano le ancor utili osservazioni di H. Grundmann, *Movimenti religiosi nel Medioevo*, Bologna 1980², pp. 83-155 (ed. orig. *Religiöse Bewegungen im Mittelalter*, Darmstadt 1961²), pp. 27-33.

² R. Comba, *Cistercensi, certosini, eremiti: intrecci e istituzionalizzazioni di esperienze monastiche nel XII secolo*, in *Certosini e Cistercensi in Italia (secoli XII-XV)*, a cura di R. Comba, G.G. Merlo, Cuneo 2000 (Storia e storiografia, 26), pp. 9-32, con ampie indicazioni sulla precedente bibliografia; per i rapporti tra Bruno di Colonia e le sue fondazioni, la Chartreuse e S. Maria della Torre, rinvio a G.L. Potestà, *Eremiti e cenobi latini in Calabria: le nuove istituzioni dalla fine del secolo XI alla fine del XII*, in *Certosini e Cistercensi*, pp. 33-58.

³ Si veda il quadro complessivo offerto da C. Violante, *Discorso di apertura*, in *L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII*. Atti della seconda Settimana internazionale di studio (Mendola, 30 agosto - 6 settembre 1962), Milano 1965 (Miscellanea del Centro di studi medioevali, 4), pp. 9-23.

⁴ In ciò discordo da quanto nota J. Dubois, *Les institutions monastiques au XII^e siècle. A propos des coutumes de Chartreuse rédigées par Guiges et éditées par un Chartreux*, in "Revue d'histoire de l'Église de France", 72 (1986), p. 225: «Les premier chartreux ne mirent pas en cause leur appartenance à l'ordre monastique et adoptèrent l'office monastique "afin, dit Guiges, de ne pas se distinguer des autres moines"».

⁵ L'intero processo evolutivo della legislazione certosina è sinteticamente tracciato da J. Hogg, *Die ältesten Consuetudines der Kartäuse*, Berlin 1970 (ristampa Salzburg 1973) (Analecta Cartusiana, 1), pp. 17-44, ma vedi ora gli studi di F. Cygler citati sotto, alla nota 19. I tratti salienti del progressivo strutturarsi di un Ordine religioso sono indicati da G. Melville, "Diversa sunt monasteria et diversa habent institutiones". *Aspetti delle molteplici forme organizzative dei religiosi nel Medioevo*, in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XVI*, a cura di G. Zito, Torino 1995, p. 332: «Il mondo dell'antica molteplicità, che era segnata da un reciproco scambio di *consuetudines*, intese come interpretazioni libere delle norme spirituali, questo mondo si era trasformato in una nuova molteplicità, segnata dalle rispettive identità chiuse, fondata su *institutiones* particolari della struttura organizzativa e su particolari creazioni giuridiche in forma di statuti».

2. Gli esemplari contributi dedicati da J. François Lemarignier e da Cinzio Violante al monachesimo cluniacense hanno indicato la possibilità di riconsiderare le esperienze regolari entro un quadro sociale organico, sensibile all'influsso esercitato da un'istituzione monastica quale Cluny nell'elaborare nuovi strumenti di raccordo tra l'abbazia madre e i priorati, strumenti che si offrirono come modello di esercizio del potere alle aggregazioni territoriali, in primis alla monarchia francese⁶. In seguito sia la scuola di Gert Tellenbach come pure di J. Wollasch, sia il gruppo di ricerca di Münster facente capo a Hagen Keller⁷, sia infine il *Sonderforschungsbereich* attivo a Dresda sotto la direzione di Gert Melville⁸ hanno avviato una serie di indagini i cui frutti costituiscono ora un imprescindibile punto di riferimento per chi si accinga alla ricostruzione degli sviluppi istituzionali delle formazioni di vita regolare sorte in età medievale. Sempre riguardo a problematiche relative agli Ordini religiosi e alla loro struttura un valido contributo è offerto anche dalla collana "Ordensstudien" diretta da Kaspar Elm⁹.

Finora la rete eremitico-monastica facente capo alla Grande Chartreuse non ha goduto della meritata attenzione nell'ambito di tali ricerche, un fatto comprensibile se si considera sua contenuta espansione nel XII e XIII secolo, nonché la limitata disponibilità di edizioni critiche dei testi normativi al suo interno prodotti. In realtà il problema delle origini dei Certosini è stato approfondito nella monumentale opera dell'erudito certosino dom Maurice Laporte, *Aux sources de la vie cartusienne*, il cui primo volume apparve nel 1960, ma gli otto volumi che ne sortirono rimasero dattiloscritti, così che poche biblioteche ne posseggono un esemplare; gli studiosi perciò ne sono venuti a conoscenza per lo più grazie alle rassegne e ai contributi, assai critici al riguardo, del p. Jacques Dubois¹⁰. Al Laporte si deve anche l'edizione delle lettere dei primi Certosini nonché delle *Consuetudines* di Guigo¹¹, ma fin dal convegno svoltosi al Passo della Mendola nel 1962 su *L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII*, Jean Leclercq aveva formulato diversi rilievi critici sul suo lavoro e in quell'occasione aveva annunciato la revisione di alcuni punti di quell'opera da

⁶ C. Violante, *Il monachesimo cluniacense di fronte al mondo politico ed ecclesiastico. Secoli X e XI*, in Id., *Studi sulla cristianità medioevale. Società, istituzioni, spiritualità*, Milano 1975² (Cultura e storia, 8), pp. 3-67.

⁷ Per questi studiosi e per i loro allievi particolare risalto assume l'osservazione del processo di produzione di scritti (*Schriftlichkeit*) contenenti i testi normativi, attraverso il quale è possibile cogliere gli sviluppi del monachesimo soprattutto a partire dal XII secolo: J. Wollasch, *Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt*, München 1973 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 7); Id., *Reformmönchtum und Schriftlichkeit*, «Frühmittelalterliche Studien», 26 (1992), pp. 274-286; G. Melville, *Zur Funktion der Schriftlichkeit im institutionellen Gefüge mittelalterlicher Orden*, in "Frühmittelalterliche Studien", 25 (1991), pp. 391-417; K. Schreiner, *Dauer, Niedergang und Erneuerung klösterlicher Observanz im hoch- und spätmittelalterlichen Mönchtum. Krisen, Reform- und Institutionalisierungsprobleme in der Sicht und Deutung betroffener Zeitgenossen*, in *Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde*, hg. von G. Melville, Köln-Weimar-Wien 1992 (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit, 1) pp. 295-341; Id., *Verschriftlichung als Faktor monastischer Reform. Funktion von Schriftlichkeit im Mittelalter*, in *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen*, hg. von H. Keller, K. Grubmüller, N. Staubach, München 1992 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 65).

⁸ Oltre agli studi sopra ricordati del Melville e a quelli di Florent Cygler (vedi sotto, nota 19), buona parte della attuale produzione confluisce nei volumi miscelanei o monografici della collana «Vita regularis», pubblicata a cura del Sonderforschungsbereich 537 "Institutionalität und Geschichtlichkeit", sezione C: "Institutionelle Strukturen religiöser Orden im Mittelalter", diretto da Gert Melville presso la Technische Universität di Dresda.

⁹ I volumi degli *Ordensstudien* sono a loro volta collocati all'interno della serie "Berliner historische Studien"; si veda in particolare *Vita religiosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar Elm zum 70. Geburtstag*, hg. von F.J. Felten, N. Jaspert, Berlin 1999 (Berliner historische Studien, 31. Ordensstudien, 13); dove alle pp. 961-979 si trova la bibliografia di Elm.

¹⁰ J. Dubois, *Quelques problèmes de l'histoire de l'ordre des chartreux à propos de livres récents*, in "Revue d'histoire ecclésiastique", 63 (1968), pp. 27-54; Id., *Certosini. II. Osservazioni critiche nel quadro della storia monastica generale*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, II, Roma 1975, coll. 802-821; indicazioni complete sull'opera del Laporte sono in Id., *Les institutions monastiques au XII^e siècle*, pp. 210-211.

¹¹ *Lettres des premiers Chartreux I. Saint Bruno, Guiges, Saint Anthelme*, Introduction, texte critique, traduction et notes par un Chartreux [M. Laporte], Paris 1962 (Sources chrétiennes, 88); Guiges I^{er} prieur de Chartreuse, *Coutumes de Chartreuse*, Introduction, texte critique, traduction et notes par un Chartreux [M. Laporte], Paris 1984 (Sources chrétiennes, 313).

parte di Jacques Dubois, cosa che quest'ultimo fece pubblicando un'ampia rassegna sulla "Revue d'histoire ecclésiastique" del 1968¹².

La polemica proseguì a senso unico, giacché il Laporte non rispose mai ai rilievi rivolti ai suoi lavori, né prese in considerazione i saggi di storia certosina del Dubois¹³, il quale intervenne ancora in merito all'edizione critica delle Consuetudini di Guigo, anch'essa come si è detto condotta dal Laporte¹⁴: le fondate osservazioni del Dubois miravano a mettere in luce la necessità di una più organica contestualizzazione della storia certosina, considerata invece dal Laporte un'espressione di vita regolare assolutamente originale, in alcun modo inquadrabile entro il monachesimo tradizionale. Da parte sua, il Dubois era tenacemente convinto che la Chartreuse fin dalle origini si collocasse coscientemente entro quel generico contenitore definito nei privilegi papali del XII secolo come *ordo monasticus*, e appoggiava tale sua convinzione sul fatto che almeno una decina di privilegi papali tra 1145 e 1182 riportavano la clausola di regolarità con la menzione dell'*ordo monasticus* e della regola di Benedetto¹⁵. Le indicazioni del Dubois, che già in un precedente lavoro aveva attentamente studiato la terminologia dei documenti papali, possono senz'altro essere accolte, così da porsi come punto d'avvio della presente indagine¹⁶.

Per il problema che qui si intende considerare sono inoltre utili i contributi di James Hogg, in particolare l'edizione critica delle più antiche consuetudini della Chartreuse¹⁷, nonché l'impresa da lui avviata con la riproduzione anastatica all'interno della collana «Analecta Cartusiana» dei manoscritti contenenti testi normativi¹⁸. Si segnala, inoltre, un ampio – anche se non sempre affidabile – articolo di Léo Moulin, nel quale lo studioso belga delineò la tipologia dei poteri esercitati dal capitolo generale certosino. Recentemente, infine, le caratteristiche del raggruppamento monastico legato alla Chartreuse, in rapporto con lo sviluppo degli Ordini di Cluny, Cîteaux e Prémontré, sono state considerate da Florent Cygler, il quale è poi tornato a trattare le diverse fasi della istituzionalizzazione dei Certosini¹⁹.

¹² Mi riferisco agli interventi del Leclercq a seguito della relazione di Bernard Bligny, *L'érémisme et les Chartreux*, in *L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII*, pp. 264-267; il riferimento è alla rassegna del Dubois, *Quelques problèmes* (vedi sopra, nota 10); fin dalle prime battute di questo articolo il Dubois contestava la pretesa espressa dal Laporte di rivendicare esclusivamente a membri dell'Ordine la comprensione delle originalità proprie di quella legislazione, un fatto che come giustamente nota il Dubois, avrebbe reso impossibile studi comparativi con altri Ordini e avrebbe altresì comportato il rischio di retrospettare sul passato la situazione del presente; quindi l'autore passava in rassegna dieci problemi sollevati (e a suo parere non risolti) dall'opera del Laporte.

¹³ Eloquente in tal senso è la voce di M. Laporte, *Grande Chartreuse (La)*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, XXI, Paris 1986, coll. 1088-1107 (una parte è dedicata all'Ordine certosino), dove nella breve nota bibliografica finale non si fa alcun cenno ai contributi del Dubois, che il Laporte sicuramente conosceva e che avrebbe in quella occasione potuto fruttuosamente utilizzare.

¹⁴ L'indicazione dell'edizione delle *Consuetudines* è sopra, alla nota 11; il Dubois ne discusse in *Les institutions monastiques au XII^e siècle* (vedi sopra, nota 4), dove ribadì con forza la necessità di collocare questo importante testo normativo nel *milieu* della storia monastica degli inizi del XII secolo.

¹⁵ Dubois, *Quelques problèmes*, pp. 35-38 dà un elenco di tali documenti; bisogna notare che i privilegi erano tutti indirizzati a case dell'Ordine, ma non alla Grande Chartreuse.

¹⁶ J. Dubois, *Les Ordres religieux selon la Curie romaine au XII^e siècle*, in "Revue bénédictine", 78 (1968), pp. 5-37, ora in Id., *Histoire monastique en France au XII^e siècle*, London 1982.

¹⁷ Hogg, *Die ältesten Consuetudines*.

¹⁸ *The Statuta Jancelini (1222) and the De Reformatione of Prior Bernard (1248)*, Salzburg 1978 (Analecta Cartusiana, 65/2: The MS. Grande Chartreuse 1 Stat 63) (il primo volume il 65/1 con l'edizione critica del testo riprodotto anastaticamente non è ancora apparso); *The Evolution of the Carthusian Statutes from the Consuetudines Guigonis to the Tertia Compilatio. Documents*, ed. J Hogg, Salzburg 1989 (Analecta Cartusiana 99/1 e 2); J. Hogg, *Ordinations of the Carthusian General Chapter between the Statuta Jancelini and the Statuta antiqua*, in *The Chartae of the Carthusian General Chapter*, Salzburg 1989 (Analecta Cartusiana 100/21), pp. 103-136.

¹⁹ L. Moulin, *L'Assemblée, autorité souveraine dans l'Ordre des Chartreux*, in "Res Publica. Revue de l'Institut Belge de science politique", pp. 7-75; R F. Cygler, *Ausformung und Kodifizierung des Ordenrechts vom 12. bis zum 14. Jahrhundert. Strukturelle Beobachtungen zu den Cisterziensern, Prämonstratensern, Kartäusern und Cluniazensern*, in *De ordine viatae. Zu Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen*, hg. von G. Melville, Münster 1996 (Vita regularis, 1), pp. 7-58; Id., *Vom 'Wort'*

Soprattutto gli studi del Melville hanno permesso di enucleare gli aspetti giuridicamente fondanti la vita monastica, secondo le modalità con le quali si costituirono nel corso del XII secolo e poi si affermarono nel successivo, insistendo in particolare sui processi che conducono dalla rete monastica all'Ordine religioso nel senso giuridico attuale, prototipo del quale fu quello cisterciense²⁰: si tratta di tre elementi che caratterizzano la vita dell'Ordine nel senso moderno del termine, precisamente: «A) Diritto statutario emanato (...) nella forma di documenti costituzionali o di statuti codificati aldilà dei testi di carattere normativo contenuti nella regola; B) la creazione di organismi situati al di sopra dei singoli conventi, quali il Capitolo generale o il *Definitorium*, intesi come istanze centrali per l'esercizio del potere legislativo, giudiziario e per l'amministrazione; C) regolamentazione giuridica positiva della procedura di controllo (visitazione) e degli atti amministrativi; infine (...) un accresciuto uso della scrittura nella vita organizzativa»²¹.

A partire da queste suggestioni proporrò qui solo alcuni sondaggi sulla presenza e l'evoluzione di siffatti istituti transpersonali e centralizzati nella rete monastica facente capo alla Chartreuse, senza però sottovalutare un altro motivo di notevole portata: l'azione esercitata dal papato in vista della formazione e del progressivo assestamento dei nuovi Ordini religiosi del XII secolo: si tratta di un aspetto già trattato nel classico lavoro di Georg Schreiber²², efficacemente rivisitato da Michele Maccarrone in relazione ai Cisterciensi²³, e che per i Certosini è stato solo abbozzato nei diversi lavori del Dubois²⁴.

3. È il caso di accennare appena che il fondatore della Chartreuse, Bruno, non lasciò testi normativi per la sua comunità; le consuetudini furono redatte dopo circa quarant'anni da Guigo I, quinto successore di Bruno, un elemento che occorre considerare nella ricostruzione della genesi e del primo funzionamento degli organismi di governo sui quali si appunterà la nostra attenzione.

Guigo, inoltre, come Bruno, era un personaggio sicuramente in vista nel mondo monastico, legato da vincoli spirituali (oltreché giurisdizionali) al vescovo di Grenoble, Ugo, già monaco della Chaise-Dieu, a Pietro il Venerabile, dal 1122 abate di Cluny²⁵; era inoltre un sincero ammiratore dei Cisterciensi, per i quali anche nelle sue consuetudini ha parole di elogio²⁶. Fu probabilmente Pietro il Venerabile a porre in contatto Guigo con altri gruppi di eremiti – precisamente quelli di Portes, Saint-Sulpice e Meyriat, tutti insediati nelle montagne del Bugey, ai confini orientali della diocesi di Lione –, che si

Brunos zu gesetzten Recht der Statuten über die ‚Consuetudines Guigonis‘. Propositum und Institutionalisation im Spiegel der kartäusischen Ordensschriftlichkeit (11.-14. Jahrhundert), in *Schriftlichkeit und Lebenspraxis im Mittelalter. Erfassen, Bewahren, Verändern*, hg. von H. Keller, C. Meier, T. Scharf, München 1999 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 76), pp. 95-109.

²⁰ Mi riferisco in particolare alla sintesi in Melville, *“Diversa sunt monasteria et diversa habent institutiones”*, si veda inoltre il contributo del medesimo Melville, *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht. Eine Skizze zum 12./13. Jahrhundert*, in *Proceeding of the 9th International Congress of Medieval Canon Law*, ed. P. Landau, Città del Vaticano 1996 (Monumenta Iuris Canonici, Series C., 10), pp. 691-712.

²¹ Melville, *“Diversa sunt monasteria”*, pp. 332-333.

²² G. Schreiber, *Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert*, II, Stuttgart 1910 (Kirchenrechtliche Abhandlungen, 65/66), pp. 81-83.

²³ M. Maccarrone, *Primato romano e monasteri dal principio del secolo XII ad Innocenzo III*, in *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215)*, Milano 1980 (Miscellanea del Centro di studi medioevali, 9), pp. 49-132, ora in Id., *Romana Ecclesia - cathedra Petri*, a cura di P. Zerbi, R. Volpini, A. Galuzzi, II, Roma 1991 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 48), pp. 821-927.

²⁴ Dubois, *Les ordres religieux*, p. 297; ripreso da L. Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises aux XI^e et XII^e siècles. Exemption et protection apostolique*, Paris 1997 (Bibliothèque de l'École des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques, 336), p. 195.

²⁵ Dubois, *Certosini*, col. 808; si vedano inoltre la lettera di Pietro il Venerabile a Guigo in B. Bligny, *Recueil des plus anciens actes de la Grande Chartreuse (1086-1196)*, Grenoble 1958, n. XXIII, pp. 64-66, datata intorno al 1155-1156, e quella di Guigo a Pietro in *Lettres des premiers Chartreux*, pp. 205-209. Interessante è l'elogio delle consuetudini della Chartreuse da parte di Pietro nel *De miraculis*, in PL 189, coll. 943-948.

²⁶ *Coutumes de Chartreuse*, cap. LV (*De silentio ad prandium*, p. 264): «Edentes, ubicumque sint silentium tenent. Quos licet et prius, tamen post exemplum reverentissimorum ac Deo dilectorum cistellensium monachorum, quos et religione et numero in brevi multum crevisse gaudemus, perfectius custodimus. Ipsorum enim laici sive monachi, non loquuntur in parlatorio».

rivolsero allora al priore della Chartreuse per avere un testo delle consuetudini seguite in quella comunità, e che spinsero Guigo a metterle per iscritto²⁷.

Dopo il 1127, in meno di due decenni, l'organizzazione dei monasteri facenti capo alla Chartreuse si andò strutturando sull'esempio di quanto si era già chiarito per Cluny e ancor più per Cîteaux, uno sviluppo nel quale il papato svolse una parte notevole: se infatti fin dalle origini erano stati importanti le relazioni di Bruno di Colonia con il pontefice Urbano II, Guigo fu un deciso sostenitore di Innocenzo II nel corso dello scisma papale apertosi nel 1130²⁸.

Sulla base degli elementi costitutivi dell'*ordo* come sopra indicati dal Melville cerchiamo ora di stabilire alcuni punti fermi nel processo di istituzionalizzazione dei Certosini.

3.1. *La normativa (ius proprium).*

È innanzi tutto necessaria una precisazione terminologica: Guigo aveva dato alla sua opera il nome corrente di consuetudini, mentre i regolamenti stabiliti nel XIII secolo presero (e poi mantennero) il nome di statuti; per indicare la normativa generale, lo stile di vita, venne invece sempre utilizzato il termine *propositum*, giacché regola era esclusivamente riservato a testi che risalivano al primo millennio²⁹.

Resta da chiarire come nel tempo andò strutturandosi la normativa, secondo i suoi due filoni costitutivi: le *consuetudines* e gli *statuta*. Florent Cygler ha messo in luce l'andamento progressivo della normativa certosina, che si forma sempre per aggiunte, raramente eliminando disposizioni dei primi tempi, ma piuttosto inglobandole e sistematizzandole nelle successive compilazioni: ciò è soprattutto evidente negli *Statuta Jancelini* e negli *Statuta antiqua*. I Premostratensi e i Cisterciensi, invece, procedevano registrando in una serie continua le *institutiones* e i *libelli*: il prodotto era così un insieme di disposizioni raccolte in un unico codice, che via via aggiornava e addirittura sostituiva la precedente codificazione. La legislazione dei Certosini si stratifica dunque secondo un procedimento che il Cygler definisce '*mathematisch*', cioè basato su una serie di somme: le consuetudini di Basilio (1170 circa), ad esempio, si componevano di quelle del predecessore Antelmo (1139-1151), alle quali erano aggiunte le definizioni dei capitoli generali; gli *Statuta Jancelini* (1222) comprendevano le consuetudini di Basilio, i *supplementa* a quelle consuetudini e le definizioni dei successivi capitoli, e così via³⁰.

Nel 1259, infine, il priore della Chartreuse, Ruffier, avviò una complessiva elaborazione della legislazione certosina, che entrò poi in vigore con il titolo di *Statuta Antiqua* nel 1271-1272: in essi furono inserite le precedenti consuetudini, le decisioni dei capitoli generali, ma al tempo stesso furono eliminate disposizioni, che l'esperienza o gli sviluppi della normativa canonica rendevano oramai superflue, e se ne aggiunsero altre, disposte dai capitoli generali. In questa importante compilazione furono inoltre per la prima volta accolti i decreti papali riguardanti alcuni importanti aspetti della vita regolare in genere e i Certosini in particolare³¹.

3.2. *Il capitolo generale.*

²⁷ Si tratta della suggestiva ipotesi avanzata da Dubois, *Les institutions monastiques au XII^e siècle*, pp. 225-234.

²⁸ Cygler, *Ausformung und Kodifizierung*, pp. 24-26. Le amicizie spirituali di Guigo sono ben documentate in *Lettres des premiers Chartreux*, pp. 163-171: lettera di Guigo a Innocenzo II (1131); Bligny, *Recueil des plus anciens actes*, pp. 51-52: privilegio di Innocenzo II (dicembre 1133) per Guigo e i suoi successori: con esso il papa esprimeva la sua gratitudine per l'appoggio ricevuto nel corso dello scisma e dichiarava la sua ammirazione per quella che definiva la *angelica religio vestra*, oppure il *sacer ordo eremiticus Cartusiensis*.

²⁹ Dubois, *Certosini*, col. 812; si vedano anche le importanti voci, sempre del Dubois, *Institutio*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, IV, Roma 1977, coll. 1718-1732 e *Ordo*, *ibi*, VI, Roma 1980, coll. 806-820.

³⁰ Cygler, *Ausformung und Kodifizierung*, pp. 46-48; una sintetica descrizione dell'intero processo di codificazione è in Id., *Vom 'Wort' Brunos*, pp. 97-102; all'elenco sopra fornito va aggiunto che nel 1248 il priore Bernardo de la Tour emanò i *Capitula de reformatione*.

³¹ Dubois, *Certosini*, col. 810; Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, pp. 36-39. Circa il significato dell'apporto offerto dai pontefici del XII e del XIII secolo alla formazione di "raggruppamenti monastici" un importante contributo è offerto da F. Neiske, *Papsttum und Klosterverband*, in *Vom Kloster zum Klosterverband. Das Werkzeug der Schriftlichkeit*, hg. von H. Keller, F. Neiske, München 1997 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 74), pp. 252-276.

La prima testimonianza a noi giunta di una riunione dei priori legati tra loro dall'osservanza del medesimo *propositum* risale al 1140 o al 1141, quando superiore della Chartreuse era Antelmo³². Già dal 1098 a Vallombrosa e, soprattutto, dal 1116 a Cîteaux si radunavano a scadenza regolare gli abati dei monasteri legati ai rispettivi *capita* per procedere insieme al costante paragone tra l'ideale di vita proposto dalle consuetudini o dalla regola e la reale osservanza attuata nei diversi *membra* del raggruppamento monastico; anche i Certosini sentirono ben presto la necessità di un organo di comune controllo e di elaborazione legislativa³³.

Furono infatti i *Carthusiensis propositi priores*, cioè coloro che trovavano elemento di coesione non tanto nella dipendenza da un centro che fosse anche *caput*, quanto piuttosto nella comune osservanza di un *propositum* – elemento totalmente caratterizzante, giacché mancava ogni riferimento a una delle antiche *regule* –, a rivolgersi ad Antelmo e a tutti i *fratres* della Chartreuse per potersi radunare nella «domus, quae nostri propositi mater est», al fine di procedere alla «correctio et emendatio totius propositi»³⁴. È da individuarsi in questa richiesta al priore e a tutta la comunità il motivo per cui al capitolo generale partecipa anche l'intera casa madre, per altro composta da una dozzina di eremiti-monaci, assumendo quel ruolo determinante nella tradizione dell'osservanza certosina, che manterrà anche in seguito³⁵.

Il priore Antelmo e la comunità, dopo aver consultato il vescovo Ugo di Grenoble, acconsentirono alla richiesta di convocazione del capitolo (nei primi tempi chiamato *capitulum commune*), ponendo però come condizione che i singoli priori ottenessero dai rispettivi vescovi e arcivescovi l'autorizzazione a ritrovarsi per procedere assieme alla revisione e alla riforma della loro *religio*: si tratta di un'indubbia conferma della condizione non esente dall'autorità episcopale della Chartreuse e delle altre case, contrariamente a quanto a suo tempo ipotizzato dallo Schreiber, che, forse perché considerava anche i documenti papali per la certosa calabrese di S. Stefano, era propenso a ritenere che tutte le reti monastiche sorte nell'XI secolo avessero raggiunto l'esenzione dall'ordinario già nella prima metà del XII secolo³⁶. Quello dei Certosini è dunque un capitolo generale di una rete monastica al quale si accede con il consenso dei vescovi nelle cui diocesi si trovano i diversi insediamenti. Notiamo che l'uso di richiedere l'autorizzazione all'ordinario diocesano, per poter procedere in modo autonomo alla riforma della comune osservanza, non si limitò alla prima riunione dei priori, ma analoghe richieste furono avanzate anche in occasione del capitolo svoltosi sotto la presidenza di Basilio, probabilmente prima del 1155, e al quale parteciparono i rappresentanti di tredici case³⁷. I presuli al tempo stesso concedevano anche la garanzia di far osservare le decisioni

³² Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, p. 117; Cygler, *Vom 'Wort' Brunos*, pp. 99-100.

³³ I probabili influssi esercitati dalla più antica organizzazione vallombrosana su quella nascente di Cîteaux sono minuziosamente, ma non sempre criticamente, esaminati da D.R. Duvernay, *Cîteaux, Vallombreuse et Étienne Harding*, in "Analecta sacri Ordinis Cisterciensis", 8 (1952), pp. 379-495; si veda ora G. Monzio Compagnoni, «*Vinculum caritatis et consuetudinis*». *Le strutture di governo della congregazione vallombrosana e il loro sviluppo dal 1073 al 1258*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale*. Atti del IV Convegno di studi storici sull'Italia benedettina (Pontida, 3-6 settembre 1995), a cura di F.G.B. Trolese, Cesena 1998 (Italia benedettina, 16), pp. 563-594. I più antichi atti dei capitoli generali della rete monastica vallombrosana sono in *Acta Capitulum Generalium Congregationis Vallis Umbrosae, I: Institutiones abbatum (1095-1310)*, a cura di N.R. Vasaturo O.S.B., Roma 1985 (Thesaurus Ecclesiarum Italiae, 7/25), quelli cisterciensi in J.M. Canivez, *Statuta capitulum generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786*, I, Louvain 1933 (Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, 9).

³⁴ Bligny, *Recueil des plus anciens actes*, p. 55; ma si veda la migliore edizione in Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, pp. 117-121.

³⁵ Moulin, *L'Assemblée, autorité souveraine*, pp. 20-22 (*Les Profès de Chartreuse, défenseur de la rigueur primitive, 1271*).

³⁶ Schreiber, *Kurie und Kloster*, pp. 82-83; bisogna ricordare che non è possibile notare legami di carattere istituzionale tra le case calabresi, la cui origine è legata a S. Maria della Torre e la rete monastica facente capo alla Chartreuse, come recentemente ha ribadito Potestà, *Eremi e cenobi latini*, pp. 33-40; il giudizio dello Schreiber è stato opportunamente ridimensionato da L. Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises*, pp. 195-196: «Nous n'avons cependant aucun privilège pontifical accordé à l'ordre au cours de XII^e siècle, qui témoigne d'un affranchissement quelconque de la jurisdiction de l'évêque diocésan».

³⁷ Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, pp. 128-129: «Item ad confirmationem praedicti Capituli Domus Cartusiensi a Domino Gaufrido Gratianopolitano Episcopo litteras accepit (...). Secundum harum etiam formam litterarum,

capitolari, eventualmente servendosi di censure canoniche³⁸: fino alla metà del XII secolo, dunque, permane la correzione dell'ordinario, che è ancora il responsabile della osservanza regolare delle case certosine nella sua diocesi, anche se con queste lettere delega al capitolo il compito della correzione episcopale. Ma già durante il pontificato di Alessandro III il raggruppamento monastico facente capo alla Chartreuse passò sotto la protezione della Chiesa romana e si orientò sempre più verso una sostanziale esenzione, così che in diverse occasioni i pontefici furono sollecitati a intervenire per salvaguardare l'autonomia giurisdizionale del priore e del capitolo generale³⁹.

Un ultimo aspetto connota in modo del tutto particolare i poteri del capitolo certosino: quella che potremmo definire una vigorosa "disciplina di riforma". I priori, compreso quello della Chartreuse, in occasione del raduno annuale, erano tenuti a rimettere il loro mandato alla volontà del capitolo, al quale avevano anche promesso fedeltà⁴⁰; un analogo atto di sottomissione ai voleri dell'assemblea capitolare era richiesto a tutte le comunità⁴¹. Notiamo che tale disposizione si trova anche negli *Statuta antiqua* del 1259, non più però collegata alla celebrazione del capitolo comune, bensì situata nella sezione riguardante le modalità di elezione di un priore (cap. VI: *De electionibus priorum et professionibus quas faciunt capitulo generali*)⁴².

Qualche maggior approfondimento merita la modalità di svolgimento del capitolo generale, la cui celebrazione è descritta in tutti suoi particolari. Se già in aggiunta alle consuetudini di Basilio, quindi dopo il 1170, la tradizione manoscritta riporta una parte (il capitolo 48) intitolata *De institutis Capituli Generlis*, suddivisa in ventinove paragrafi, essa però sembra piuttosto contenere una serie di disposizioni prese nel corso di diversi capitoli e non inserite in modo organico nella legislazione: di

caeterae domus ordinis nostri ab Episcopis et Archiepiscopis, in quorum diocesi sitae sunt, litteras acceperunt, et domui Cartusiae servandas tradiderunt».

³⁸ Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, p. 129: «vel Prior vel persona quaelibet ipsius domus, vel etiam tota domus obedire praedicto capitulo noluerit, sententiae excommunicationis tam nostre quam totius capituli subjaceat».

³⁹ Moulin, *L'Assemblée, autorité souveraine*, p. 14: «La "forme" du Chapitre Générale fut approuvée par Rome à différentes reprises: en 1177, nous l'avon dit, par Alexandre III, en 1190 par Clément III, et 1192 par Célestin III, en 1208, par Innocent III, etc.»: purtroppo tali affermazioni del Moulin non sono corredate dai necessari riferimenti documentari, ma si fondano sull'autorità di un anonimo manoscritto, forse del 1911, conservato alla Grande Chartreuse, interamente dedicato al capitolo generale, che egli cita in questo passo. Qualche riscontro si trova nel privilegio di Alessandro III (1177 luglio 11, Venezia): «ea que generale capitulum Ordinis vestri provida circumspectione disposuerit et ordinaverit de instituendis et destituendis prioribus, et ea etiam que in ordine salubriter statuit vel statuerit, et justitiam quam super illos fecerit quos ordini rebelles esse constiterit, auctoritate apostolica confirmantes rata et firma decernimus in posterum permanere, statuentes ne cui liceat appellatione vel alio modo institutioni capituli vestri contraire» (Bligny, *Recueil des plus anciens actes*, pp. 93-94); non mi è stato possibile individuare le altre conferme papali cui il Moulin accenna.

⁴⁰ Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, p. 121: (si tratta del primo capitolo di Antelmo) «cuncti priores humilitatis vestigia sectantes, sese huic sanctae disciplinae et perseveranti correctioni cum omni devotione subdiderut, et hujus sanctae obedientiae jugum (...) se ferre professi sunt his verbis: Ego frater Stephanus prior Majorivi promitto obedientiam communi capitulo. Aderat autem praesens (...) venerabilis jam praedictus episcopus, ejusdem Carthusiensis domus pater et monachus, cujus manum, in qua omnes hanc praescriptiones tenebat, flexis genibus osculantes hanc professionem fecerunt». In occasione del capitolo del 1156 (il primo presieduto da Basilio), invece, la promessa di obbedienza al capitolo era formulata da tutti i priori reciprocamente, a partire dal quello della Chartreuse: «Ob tenorem et confirmationem totius proposito nostri, ego Basilius Cartusiae Prior dictus, et caeteri fratres nostri vno animo et vna voce domum nostram communi Capitulo corrigendam et in proposito nostro in perpetuum conseruandam tradimus, seruatim institutis quae in presentiarum scripto vel consuetudine religiose seruamus. Ob eundem quoque propositi tenorem Bernardus Portarum Prior communi Capitulo pro se et pro domo sua obedientiam promisit. Quod et caeteri Priores singuli ordine suo subsequenter fecerunt» (Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, p. 128).

⁴¹ Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, pp. 119 (capitolo di Antelmo) e 129-130 (1° capitolo di Basilio): «quae ad unitatem ac stabilitatem sive firmitatem ordinis nostri valeant, diligentissime tractent (...). In omnibus igitur quae ad tenorem ordinis nostri et confirmationem pertinent, sicut universalis capituli communi consilio decretum fuerit, concedimus et tradimus vobis et successoribus vestris domum nostram in perpetuum conservandam atque corrigendam».

⁴² *The evolution*, p. 172: «Ego frater ille promitto obedientiam communi capitulo pro me et domo nostra».

fatto non si trovano indicazioni circa il funzionamento del capitolo generale e, soprattutto, circa le modalità con le quali si prendevano le decisioni⁴³.

La prima compilazione statutaria che offre una descrizione completa delle attività capitolarie e della vita della Chartreuse nei giorni della riunione annuale sono gli statuti di Jancelino, composti nel 1222 e promulgati l'anno successivo dal capitolo generale. Essi segnano un punto d'arrivo importante nella legislazione certosina, come indica il fatto che per la prima volta sia usato il termine *statuta*, e si situano negli anni immediatamente successivi al concilio lateranense IV, quando si verificò una significativa svolta istituzionale in tutte le aggregazioni monastiche e in generale nella organizzazione della vita religiosa⁴⁴. Un altro motivo induce a considerare gli statuti di Jancelino come un importante punto di arrivo della legislazione certosina, precisamente il fatto che in essi per la prima volta, alla fine della raccolta si trovi un capitolo dedicato all'ufficio dei visitatori: alcune di queste disposizioni provengono dalle consuetudini di Basilio, ma nel 1222 il funzionamento della visita si era oramai consolidato, un fatto che permette di collocare proprio all'inizio del terzo decennio del Duecento il definirsi della rete monastica facente capo alla Chartreuse come Ordine giuridicamente definito nei suoi elementi propri: legislazione, capitolo generale, visita⁴⁵. Le disposizioni contenute in questi statuti furono anche in seguito considerate come un significativo punto di arrivo così che, quando nel 1259 si stabilì di procedere a una sistematizzazione della legislazione certosina, esse costituirono un imprescindibile punto di riferimento⁴⁶.

Le disposizioni raccolte negli *Statuta Jancelini*, in quanto base delle successive compilazioni⁴⁷, consentono di tratteggiare almeno per sommi capi le modalità secondo le quali si celebravano i capitoli annuali alla Chartreuse, giacché il lavoro del Moulin, pure esplicitamente dedicato al funzionamento del capitolo generale dei Certosini, non fornisce indicazioni utili in tal senso, almeno per gli inizi del XIII secolo⁴⁸. Basterà accennare che la riunione annuale dei priori si svolgeva alla Chartreuse e durava tre giorni: l'inizio era previsto la domenica sera prima di cena, quando i partecipanti al capitolo si recavano nella casa superiore della Chartreuse, cenavano nel refettorio e quindi, trasferitisi nel chiostro, davano l'avvio alla trattazione dei casi presentati al capitolo, a partire da quelli riguardanti i *fugitivi* e coloro che erano stati espulsi, esaminandoli fino all'ora di

⁴³ Notiamo che ancora al termine degli *statuta* di Jancelino (1222), nel capitolo 54 (*The Statuta Jancelini*, pp.133-134), si trovano ancora queste disposizioni con il medesimo titolo; così pure l'ultimo capitolo degli *Statuta antiqua*, II *pars*, cap. 32 (*The Evolution*, pp. 237-238).

⁴⁴ Interamente dedicato all'analisi delle disposizioni conciliari riguardanti la vita religiosa, da allora normalmente definita vita regolare, è l'ampio saggio di M. Maccarrone, *Le costituzioni del IV concilio lateranense sui religiosi*, in Id., *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di R. Lambertini, Roma 1995 (Nuovi studi storici, 25), pp. 1-45. Il significato di questo concilio per lo sviluppo dell'Ordine facente capo a Vallombrosa è esaminato da M.P. Alberzoni, *Innocenzo III, il IV concilio lateranense e Vallombrosa*, in *L'Ordo Vallisumbrosae tra XII e XIII secolo. Gli sviluppi istituzionali e culturali e l'espansione geografica (1101-1293)*. Atti del II Colloquio vallombrosano (Vallombrosa, 25-28 agosto 1996), a cura di G. Monzio Compagnoni, in corso di stampa, pp. 257-337 (soprattutto pp. 310-318).

⁴⁵ Indicazioni sulle particolarità della legislazione certosina, ma senza una loro adeguata contestualizzazione, in primo luogo cronologica, sono in Moulin, *L'Assemblée, autorité souveraine*, pp. 29-34; di un certo interesse è notare che anche per quanto riguarda l'Ordine vallombrosano la prima codificazione legislativa contenente dettagliate indicazioni sulla celebrazione della visita nelle diverse case si trova negli atti del capitolo generale del 1216, celebrato a ridosso del IV concilio lateranense (Alberzoni, *Innocenzo III, il IV concilio lateranense e Vallombrosa*, pp. 319-324).

⁴⁶ Si veda il prologo dei cosiddetti *Statuta antiqua*: «Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, visum est Capitulo generali quod omnes Consuetudines et statuta nostri Ordinis simul in unam quanto possibile foret aggregarentur consonantiam; ut inveniri citius et facilius possent memoriae commendari» (Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, p. 36); in questa raccolta confluirono anche molte disposizioni deliberate nei capitoli successivi al 1222: vedi Hogg, *The Ordinations of the Carthusian General Chapter*, pp. 103-136, dove è indicata la loro collocazione negli *Statuta Antiqua*.

⁴⁷ Si segue qui il cap. 52 degli *Statuta Jancelini* (*The Statuta Jancelini*, pp. 122-128 dell'edizione anastatica del ms. Grande Chartreuse 1 Stat 63), dei quali però manca un'edizione critica: vedi le osservazioni di Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, p. 34 nota 3, dove è annunciata l'edizione critica, che però non è ancora apparsa.

⁴⁸ Moulin, *L'Assemblée, autorité souveraine*, soprattutto pp. 11-15 e 35-42.

compieta⁴⁹. Poi il priore dava il segno del silenzio e i lavori riprendevano il giorno successivo. Il lunedì, dopo la recita di Prima, si celebrava, alla Chartreuse come nelle altre case dell'Ordine, una messa solenne dello Spirito Santo; il martedì, sempre dopo la recita di Prima si celebrava una messa per i defunti; il mercoledì, ultimo giorno del capitolo, dopo Prima una messa per il popolo: il primo giorno la messa era celebrata dal priore della Chartreuse, negli altri giorni questi la poteva affidare ad altri padri, secondo il suo volere. In questi tre giorni i frati della Chartreuse potevano uscire dalle celle dopo l'ora di Prima e di Nona, mentre dopo i Vespri e tra il pranzo e Nona ciò era consentito solo col permesso del priore⁵⁰.

Ogni priore si recava al capitolo con un converso e, nel caso non avesse potuto partecipare, doveva inviare un procuratore, oppure, se la casa di provenienza era molto lontana e non poteva nemmeno mandare il procuratore, avrebbe potuto inviare un nunzio, con le lettere contenenti le richieste da inoltrare o i casi da segnalare; il nunzio avrebbe dovuto portare con sé al suo ritorno il testo dei nuovi statuti⁵¹. Da altre disposizioni sappiamo che ad alcuni momenti delle azioni capitolarie erano presenti religiosi non Certosini e laici, la cui presenza era ammessa soprattutto durante certe preghiere e alle esortazioni, ma nel momento in cui cominciavano i lavori costoro venivano allontanati⁵². Dopo una serie di preghiere comuni, che erano intonate dal vescovo, nel caso fosse stato presente, riprendeva l'esame delle *littere* e dei *breves* presentati al capitolo, quindi si passava a considerare le carte contenenti proposte e problemi relativi all'osservanza; potevano anche essere presentate osservazioni a voce e l'assemblea era tenuta ad ascoltare in silenzio⁵³. Per esaminare, giudicare e decidere questi casi, il priore della Chartreuse poteva convocare quattro priori e quattro monaci della Chartreuse e con essi discutere e *determinare* i singoli casi, quindi far mettere per iscritto le decisioni e leggere queste *diffinitiones* agli altri capitolarie. Per i casi particolarmente complessi e difficili da giudicare, il priore poteva affidare l'esame e la *diffinitio* ad altri frati dell'Ordine, che sapeva essere più idonei per risolverli, oppure poteva affidare loro solo l'esame e riservare la decisione al capitolo⁵⁴. Queste *diffinitiones* non potevano essere diffuse al di fuori del

⁴⁹ *The Statuta Jancelini*, p. 122: «In generali capitulo, ut expeditius procedatur, dominica ante cenam priores ad domum superiorem accedunt in refectorio cenant, post ea in calustro conveniunt et si fieri potest recitantur litteras, redduntur breves et tractatur de fugitivis et expulsis»; negli *Statuta antiqua* (*The Evolution*, p. 218) manca ogni riferimento al contenuto delle cause che avrebbero dovuto essere trattate per prime.

⁵⁰ È di un certo interesse notare che negli *Statuta antiqua* a «In hiis quoque tribus diebus *Cartusienses* post Prima et Nona de cellis exire liceat» (*The Statuta Jancelini*, p. 123) si sostituisca «In his quoque tribus diebus *monachis Cartusie* post Primam et Nonam de cellis exire liceat» (*The Evolution*, p. 219).

⁵¹ *The Statuta Jancelini*, pp. 123-124: «Prior ad capitulum veniens, nisi occasio evidens alter agere compulerit, non nisi unum conversum secum adducit; quibus venientibus vel revertentibus si quis ex eis, sive prior sive conversus, decesserit, duplex in Ordine officium habebit et similiter qui per capitulum fuerit ad loca remota missus. Prior, cum ad capitulum venire non poterit, mittat procuratorem suum, vel si fuerit de domo valde remota, nuntium cum litteris, si nec ipse venire nec procuratorem mittere possit. Singulis et aliis annis, quibus venire ad capitulum non tenetur, mittat nuntium statum domus a qua mittitur afferentem et capituli statuta reportaturum»; questa norma non è stata recepita negli *Statuta antiqua*, segno che col volgere del tempo si era ristretta la casistica che prevedeva l'esenzione dal partecipare al capitolo generale.

⁵² *The Statuta Jancelini*, p. 124: «Ad capitulum generale qui de Ordine nostro non sunt ad sermonem quidem recipiuntur, sive sint religiosi sive seculares, sed eo finito mox egrediuntur, nec eos vel alios hospites, nisi iubentes priore Cartusie, custodes ostio deputati intrare permittunt; cum vero intraverit, nullatenus cum eis nisi speciali iussus infra claustum loquatur In refectorio quoque omni tempore viros religiosos recipere est permissum»; notiamo che negli *Statuta antiqua* manca l'ultima parte della norma, che prevedeva una più ampia partecipazione alla vita della Chartreuse anche da parte di religiosi di altri monasteri o Ordini.

⁵³ *The Statuta Jancelini*, p. 125: «Deinde iterum monentur omnes ut reddant litteras et breves, si qui forte restant apud eos. *Et quod redditum fuerit prior Cartusie tradit cui vult legendum*. Lectis litteris legitur et carta in qua proponendarum ac notandarum questionum necnon quorundam aliorum observantia continetur; hiis igitur rite peractis proponuntur proponenda *per scriptum* notantur, stat qui proponit, sive sit prior sive alius, ceteris interim tacentibus»; le parti in corsivo non sono negli *Statuta antiqua* (*The Evolution*, p. 220).

⁵⁴ *The Statuta Jancelini*, p. 125: «ad que examinanda, iudicanda seu determinanda prior Cartusie singulis diebus cum viderit oportunum surgit *convocatisque quatuor ex prioribus et ex monachis Cartusie seorsum quatuor cum ispis* super singulis annotatis habito diligenti tractatu, secundum Deum prout viderit expedire determinat et scriptis commendata in capitulum rediens recitat sicut fuerint diffinita absque contradictione tenenda. Porro si qua de propositis de facili non potuerint diffiniri (...) aliquibus personis de Ordine, quas magis esse ad id ydoneas

capitolo fino al termine dei lavori, pena l'assegnazione di una congrua pena⁵⁵. Terminati i giorni del capitolo e assegnate le penitenze ai priori che si erano resi colpevoli di qualche mancanza, si raccomandava che ognuno, tornando nella sua casa, facesse celebrare l'ufficio per i parenti e i benefattori vivi e morti, per il quale era previsto un aggiornamento con i nomi di coloro che si erano *commendati* spiritualmente all'Ordine, tra i quali erano posti anche quelli di coloro che avevano ospitato o aiutato i priori nel loro viaggio al capitolo⁵⁶. Tutti poi si prostravano a terra recitando il *Confiteor* e, dopo aver ricevuto la benedizione dal priore della Chartreuse, si dirigevano cantando i Vespri verso la casa inferiore, dove erano ad aspettarli i conversi: costoro venivano subito convocati in capitolo, il priore o chi avesse delegato teneva un sermone, quindi si procedeva all'esposizione di alcune decisioni che fosse parso opportuno rendere loro note⁵⁷. Il giorno seguente, di buon mattino, si celebrava una messa semplice dello Spirito Santo e poi ognuno si metteva in cammino verso la sua casa, con il compito di esporre ai confratelli «*instituta omnia capituli, que oportet eos et expedit scire*». Seguivano infine rapide indicazioni sulla modalità di soluzione di casi particolarmente urgenti che fossero sorti prima del successivo capitolo generale e che quindi avrebbero dovuto essere esaminati e risolti al di fuori della riunione annuale dei priori, per la discussione dei quali il priore della Chartreuse si associava altri priori di sua nomina⁵⁸.

La descrizione dei lavori secondo gli statuti di Jancelino permette di chiarire alcuni equivoci relativi all'esistenza di un Definitorio presso i Certosini addirittura fin dal 1140. Già al tempo del priore Antelmo, in realtà, è presente una disposizione in merito: nel caso, cioè, il capitolo di una singola casa avesse dovuto pronunciarsi su una causa urgente, che quindi non si sarebbe potuta rinviare al tempo del capitolo generale, il priore della Chartreuse avrebbe dovuto subito occuparsi della vicenda o da solo, oppure assieme a «*tot (...) priores quot ad eam definiendam sibi sufficientes esse videantur*». Il verdetto – significativamente chiamato *definitio* – avrebbe dovuto poi avere l'approvazione del capitolo generale⁵⁹. Ancor più chiare sono le deliberazioni del primo capitolo di Basilio (ante 1155), nel quale si stabilì che tutto il capitolo generale avrebbe dovuto essere presente all'esposizione delle cause, ma le decisioni sarebbero poi spettate al priore della Chartreuse, che si sarebbe associato allo scopo quattro monaci della sua comunità e altri quattro priori: solo costoro separatamente dall'assemblea avrebbero emesso le sentenze: «*Et quicquid ab eis definitum fuerit, ratum ac stabile permanebit*»⁶⁰. Se questo era dunque un uso sperimentato ed efficace presso i Certosini fin dalla metà del XII secolo e ancora in uso al tempo della compilazione degli statuti di Jancelino, non si può però fin da allora parlare di un Definitorio come organismo stabile, che si

cognitum fuerit, eorum examinatio atque diffinitio committitur, vel examinatio plerumque sola, diffinitione videlicet generali capitulo reservata».

⁵⁵ *The Statuta Jancelini*, pp.125-126: «Proposita vero in capitulo necnon diffinita seu determinata nullus usque in diem tertium finito capitulo revelare presumat (...). Eo videlicet qui silentio tegenda revelasse, fuerit deprehensus disciplina iuxta modum culpe debita puniendo».

⁵⁶ *The Statuta Jancelini*, pp. 126-127: «Legatur quoque carta in qua quorundam, quos pro sua speciali maiorique ad Ordinem devotione spiritualiter commendatos habemus, nomina continentur, cuius officii necnon omnium spiritualium bonorum Ordinis illi quoque participes annuntiantur qui ad capitulum accesserunt quive prioribus in itinere hospitalitate seu humanitate qualibet alia officium exhibuere caritatis, omnisque alii vivi sive defuncti per litteras per nuntius vel per se ipsos orationibus commendati Ordinis aut priorum».

⁵⁷ *The Statuta Jancelini*, p. 127: «Confiteor dicimus in terra prostrati; unde surgenti benedicatur ab ipso priore (...) ad domus descendimus inferiore per viam Vesperas decentantes, ubi statim ad capitulum congregatis conversis fit sermo vel a priore Cartusie, vel ab alio cui injuxerit. Recitantur de institutis capituli que recitanda videntur».

⁵⁸ *The Statuta Jancelini*, pp. 127-128: «Sunt preterea privata capitula pro negotiis et questionibus supra annum emergentibus necessaria decidendis, ad que quicumque vocati fuerint ex prioribus, si infirmitati corporis non impediatur, necessitate habent occasione seu dilatione frustratoria cessante in domo Cartusie convenire. In quibus sicut fit in generali capitulo antequam de ipso negotio seu questione tractetur premittuntur consuete preces, scilicet psalmus "Ad te levavi" et cetera».

⁵⁹ Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, p. 120; nelle note d'apparato si indica che questa disposizione venne ripresa negli *Statuta Jancelini* e negli *Statuta antiqua*: in entrambi i testi è però stata accolta con significative varianti, che verranno in seguito evidenziate; accenno soltanto al fatto che il termine *definitio* o *diffinitio* per indicare le decisioni prese del capitolo generale è presente negli stessi anni anche presso i Cisterciensi, presso i quali le decisioni capitolari sono normalmente chiamate *definitiones*: J.-B. Van Damme, *Les pouvoirs de l'abbé de Cîteaux au XII^e et XIII^e siècle*, in "Analecta sacri Ordinis Cisterciensis", 24 (1968), pp. 47-85, soprattutto 57-59.

⁶⁰ Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, p. 130.

affianca al priore della Chartreuse in caso di decisioni impegnative, seguendo anche in questo caso un uso affermatosi presso i Cisterciensi⁶¹. Dall'esame degli statuti del 1222 e, soprattutto, dal confronto con gli *Statuta antiqua*, emerge invece che l'istituzione di un vero e proprio Definitorio, così chiamato anche nella legislazione, è da collocarsi in un periodo successivo, probabilmente non di molto precedente il 1259, quando si cominciò il lavoro di revisione della precedente normativa. Infatti il passo degli *Statuta Jancelini* nel quale si stabilisce che il priore, in caso di problemi particolarmente delicati, si sarebbe associato quattro priori e quattro monaci della Chartreuse e solo con essi avrebbe esaminato e "definito" il caso⁶², è sostituito negli *Statuta antiqua* con la forma «octo diffinitores singulis diebus capituli cum videtur opportunum surgunt»; inoltre, gli altri punti degli *Statuta antiqua* nei quali si parla dei compiti dei definitori sono aggiunte successive, che infatti non si trovano nella precedente compilazione⁶³. È a questo proposito possibile ipotizzare che un decisivo impulso alla istituzionalizzazione di un Definitorio presso i Certosini sia venuto dalla sentenza pronunciata dagli arcivescovi di Vienne, di Lione e dal maestro generale dei Predicatori, Umberto di Romans, designati dai priori certosini per dirimere questioni sorte in occasione nel capitolo generale del 1254⁶⁴.

L'indubbia preponderanza del priore e degli altri monaci della Chartreuse all'interno del capitolo generale, infatti entrò in crisi attorno agli anni cinquanta del XIII secolo, allorché i priori di 58 case dell'Ordine, riuniti per l'incontro annuale, pretesero di poter discutere collegialmente anche le cause più delicate. Così all'incontro dei priori, apertosi il 15 maggio 1254, i due schieramenti, favorevoli rispettivamente al mantenimento delle prerogative del priore e della casa madre, da una parte, e a una maggiore partecipazione dei priori, dall'altra, si rimisero all'arbitrato di una commissione composta dagli arcivescovi Giovanni di Vienne e Filippo (eletto) di Lione, unitamente al maestro generale dei Predicatori, Umberto di Romans e ad altri due frati del medesimo Ordine. Costoro nel febbraio 1255 pronunciarono il verdetto, che nel gennaio del 1257 ottenne la conferma papale⁶⁵, probabilmente dopo che la nuova procedura era stata approvata da due successivi capitoli generali. La sentenza degli arbitri prevedeva che al capitolo – sempre celebrato a scadenza annuale alla Chartreuse – il priore di questa casa avrebbe dovuto nominare una persona fidata (sia un monaco della Chartreuse, sia uno dei priori) che, a sua volta, sarebbe entrato a far parte di un ristretto collegio incaricato di indicare i nomi dei definitori; anche i priori delle cinque più antiche certose godevano della stessa prerogativa, ma a turno, a partire da quelli delle case di più antica fondazione,

⁶¹ Moulin, *L'Assemblée, autorité souveraine*, p. 14, che è propenso a collocare attorno al 1140 l'istituzione del Definitorio, ritiene che questa particolarità dell'ordinamento certosino riveli la propensione dell'Ordine per il *compromissum* in caso di decisioni. Un esame delle prerogative dell'abate di Cîteaux nel corso del XII secolo è in Van Damme, *Les pouvoirs de l'abbé de Cîteaux*, soprattutto pp. 47-66

⁶² Vedi sopra il testo riportato alla nota 54.

⁶³ *The Evolution*, p. 220: «Ad que examinanda, iudicanda seu terminandam prior Cartusie et octo diffinitores singulis diebus capituli, cum viderint opportunum surgunt»; i passi non presenti negli statuti di Jancelino, ma che si trovano negli statuti del 1259-1272, nei quali si tratteggiano i compiti dei definitori sono almeno cinque: 1) «In generali capitulo nihil determinetur a diffinitorio, nisi quod fuerit propositum in comuni audientia capituli» (§17); 2) «Si contigerit quod prior vel alia persona domus Cartusie, vel tota domus aliquid postulaverit vel commiserit culpa cuius correctio pertineat ad capitulum generale, prior Cartusie seorsum convocabit diffinitores, sicut in aliis negociis fieri consueverit» (§28); 3) «Evolutis igitur diebus capituli sub observatione predicta, tertia die nominantur a diffinitores quattuor priores de magis discretis, idoneis et non multum remotis, qui supra annum, si necesse fuerit, ad privatum capitulum convocentur» (§ 31); 4) «Item ipsi diffinitores ordinent de duobus prioribus qui rationem recipiant de expensis factis pro capitulo generali et quod invenerint in scriptis referant diffinitoribus» (§ 34); 5) «Sunt preterea privata capitula pro negociis et questionibus supra annum emergentibus necessaria decidentis, ad que vocabit prior Cartusie quattuor priores, illos dumtaxat qui in precedenti capitulo generali fuerint a diffinitoribus nominati: vocati vero, si infirmitatis corporis...» (§ 37-38; questa disposizione sostituisce quella dei precedenti statuti indicata sopra, alla nota 58).

⁶⁴ La vicenda è ricostruibile sulla base della lettera di conferma della sentenza dei tre arbitri raccolta nei registri di Alessandro IV: J. de Loye, P. de Cénival, *Les Registre d'Alexandre IV*, II, Paris 1917, n. 1655, pp. 508-511: questa sentenza stabiliva nuove norme per la celebrazione del capitolo generale, nel quale ora una funzione decisiva sarebbe stata esercitata dai *diffinitores* nominati dal priore della Chartreuse e da altri priori presenti al capitolo.

⁶⁵ *Les Registre d'Alexandre IV*, p. 508; non è sempre affidabile l'ampia ricostruzione di Moulin, *L'Assemblée, autorité souveraine*, pp. 15-20.

secondo un ordine decrescente. I sei elettori così designati procedevano alla scelta degli otto definitori, sia tra i monaci della Chartreuse, sia tra i priori convenuti al capitolo⁶⁶. Gli otto definitori così designati, unitamente al priore della Chartreuse, avevano la *plenitudo potestatis* di *ordinare, statuere et diffinire*, secondo un complesso sistema di valutazione dei singoli voti, che prevedeva per altro la possibilità, qualora sette o otto definitori si fossero trovati contro il parere del priore della Chartreuse, di nominare una terna arbitrale, composta da religiosi scelti uno dal priore, uno dai definitori e uno dagli altri partecipanti al capitolo, ai quali era delegato il giudizio. Si tratta di un dispositivo piuttosto complesso, ma che indubbiamente permetteva di giungere in modo snello a decisioni, che a loro volta sarebbero state considerate valide, solo dopo l'approvazione da parte di due capitoli generali consecutivi, secondo un uso da tempo collaudato presso i Predicatori⁶⁷. Gli *Statuta antiqua* accolsero le disposizioni circa la nomina dei definitori al cap. XXVIII della *secunda pars*, e anche i paragrafi 16-21 del capitolo XXIX della *pars secunda (De capitulo generali et privato)* tratteggiano le competenze riservate al priore della Chartreuse e agli otto definitori secondo quanto stabilito nella sentenza del 1255⁶⁸.

Possiamo dunque concludere che un Definitorio vero e proprio è riscontrabile nell'organizzazione e nella legislazione certosina a partire dagli anni cinquanta del Duecento, un fatto che trova significativi riscontri nelle vicende di altri Ordini⁶⁹.

3.3. La visita canonica.

La visita canonica costituisce uno degli aspetti più significativi dell'autogoverno di un Ordine, in quanto, permettendo di verificare nelle singole case l'osservanza delle disposizioni capitolarie, come pure delle consuetudini, garantisce uno stile di vita uniforme e fornisce la materia prima da portare in discussione al capitolo generale annuale. Il modello per tale procedura fu offerto ancora una volta dall'Ordine cisterciense, ma mentre presso i monaci bianchi era l'abate di un'abbazia madre a occuparsi della visita delle figlie, tale procedura non avrebbe potuto essere applicata *tout-court* ai Certosini, in quanto la *mater et origo* del *propositum* aveva dato vita solo a un paio di fondazioni⁷⁰.

⁶⁶ La presenza in ogni caso del modello offerto dall'Ordine cisterciense emerge qualora si consideri gli usi vigenti al capitolo generale di Cîteaux fin dal 1197: «Cum dominus abbas Cisterciensis voluerit definidores eligere, non ex debito necessitatis, sed ex bono pacis et caritatis inquirat a quatuor primis abbatibus simul vel sigillatim, prout ei placuerit, quos singuli eorum de derivatione sua magis idoneos perspexerint ad hoc opus, et audito responso illorum, quos dominus Cisterciensis de nominatis ad hoc opus utiliores perspexit, assumat. Ipse quoque quatuor primos abbates et de aliis filiis suis quos magis discretos et aemulatores ordinis cognoverit, assumat» (Canivez, *Statuta*, I, 1197 n. 57), citato anche da Van Damme, *Les pouvoirs de l'abbé de Cîteaux*, pp. 61 e 69-70.

⁶⁷ Sul sistema di governo elaborato dall'Ordine dei Predicatori nei primi decenni del XIII secolo, rinvio solo a F. Cygler, *Zur Funktionalität der dominkanischen Verfassung im Mittelalter*, in *Die Bettelorden im Aufbau. Beiträge zu Istitutionalisierungsprozessen im mittelalterlichen Religiosentum*, hg. von G. Melville, J. Oberste, München 1999 (Vita regularis, 11), pp. 385-428, con ampie indicazioni sulla precedente bibliografia, e a G. Melville, *Fiat secretum scrutinium. Zu einem Konflikt zwischen praelati und subditi bei den Dominikanern des 13. Jahrhunderts*, in *Vita religiosa im Mittelalter*, pp. 441-460.

⁶⁸ Hogg, *The Evolution*, pp. 220-221.

⁶⁹ Un'interessante conferma in tal senso verrebbe dal cap. XXVIII del *De Reformatione* del 1248 (*The Statuta Jancelini*, p. 20), laddove si stabilisce: «Si ea que per aliquos fuerint determinata retractari oporteat eo quod reperta sint iniusticiam continere in eodem capitulo per priorem Cartusie et per eodem determinatores et alios, si necesse fuerit, que retractanda fuerint retractentur», è ancora evidente l'uso di *determinatores* per coloro che di lì a pochi anni saranno indicati come *diffinitores*. Desta un certo interesse la coincidenza temporale con gli sviluppi dell'Ordine vallombrosano, nel quale l'istituzione del definitorio, avvenuta non senza forti contrasti interni, risale al 1258: Monzio Compagnoni, «*Vinculum caritatis et consuetudinis*», p. 564; l'autore ha sviluppato nuovamente il problema nel contributo in corso di stampa in *L'Ordo Vallisumbrosae tra XII e XIII secolo*.

⁷⁰ J. Oberste, *Visitation und Ordensorganisation. Formen sozialer Normierung, Kontrolle und Kommunikation bei Cisterziensern, Prämonstratensern und Cluniensern (12.- früher 14. Jahrhundert)*, Münster 1996 (Vita regularis, 2), pp. 65-88 (dove è tratteggiato l'andamento della progressiva codificazione cisterciense che portò al *Libellus definitionum* del 1202), pp. 174-191 (per quanto riguarda il definirsi dell'istituto della visita secondo tre successivi livelli anche presso i Premostratensi) e pp. 279-289 (circa le riforme introdotte a Cluny tra XII e XIII secolo); l'istituto della visita ebbe particolare sviluppo a Cluny, nel corso dell'abbaziato di Ugo V (1199-1207), ma anche presso l'antico *Klosterverband*, sicuramente per influsso cisterciense, il giudizio del capitolo generale era prevalente rispetto a quello dell'abate di Cluny: a tale organo spettava dal 1200 il diritto di deporre e di

Nella legislazione certosina le disposizioni relative all'istituto della visita canonica interna all'ordine appaiono solo all'inizio del XIII secolo, precisamente negli statuti del 1222⁷¹; le disposizioni furono poi riprese e rielaborate negli *Statuta antiqua* del 1259⁷². In entrambe le compilazioni sono introdotte dal significativo preambolo: «In nomine sancte et individue Trinitatis. Ob statum Cartusiensis Ordinis in sancta religione conservandum visitationis per omnes domus eiusdem faciende, tale a generali capitulo emanavit decretum». È probabile che l'uso della visita canonica esistesse già prima del 1222, ma un deciso stimolo alla sua sistematizzazione venne dalle disposizioni emanate dal concilio lateranense IV, le quali miravano a estendere a tutti i regolari il modello felicemente elaborato dai Cisterciensi: basti pensare che analoghe norme furono deliberate, sempre all'inizio del XIII secolo, anche dal capitolo dell'Ordine di Vallombrosa e da quello di Cluny⁷³.

Gli statuti del 1222, che qui verranno esaminati in quanto prima codificazione contenente direttive per la visita monastica, prevedevano che il capitolo generale designasse ogni quattro anni i priori incaricati di tale compito, i quali avrebbero dovuto agire secondo una *forma* loro trasmessa dal capitolo stesso, portandola sempre con sé nell'adempimento del loro mandato, per garantirne la perfetta esecuzione⁷⁴. Tale *forma visitationis* stabiliva che gli inviati convocassero il capitolo della casa, rivolgersero quindi un'esortazione a seguire il *propositum*, dessero lettura della medesima *forma visitationis* ed esortassero tutti i monaci e i conversi a esporre quanto dovevano accusare circa la condotta del priore, dei monaci e dei conversi, sulla base delle domande loro rivolte, senza nascondere la verità e solo producendo accuse fondate⁷⁵. Quindi veniva letta pubblicamente la relazione della precedente visita; il priore e i monaci si recavano nelle rispettive celle, dove proseguivano i colloqui con i visitatori, che raccoglievano eventuali denunce circa colpe o inadempienze commesse dal priore o dai membri della comunità; erano fin da subito stabilite pene per il priore che avesse imposto ai monaci e ai conversi di non rivelare talune carenze⁷⁶. Quindi i visitatori verificavano subito le eventuali accuse al priore e nel caso fossero state provate, potevano stabilire una punizione⁷⁷. La visita proseguiva con un attento esame dell'osservanza delle

correggere i priori, sulla base delle relazione dei camerari, i quali in qualche modo partecipavano ai poteri giurisdizionali dell'abate di Cluny, vedi Oberste, *Visitation und Ordensorganisation*, pp. 284-288.

⁷¹ Hogg, *Die ältesten Consuetudines*, p. 34; il testo disponibile è ancora quello del ms. Grande Chartreuse 1 Stat 63, riprodotto anastaticamente in *The Statuta Jancelini*, pp. 128-133 (cap. LIII: *De visitationibus*).

⁷² *The Evolution*, pp. 223-229 (*Secunda pars*, cap. XXX: *De visitationibus generalibus et privatis e discordia inter domos Ordinis terminanda*).

⁷³ Per l'introduzione dell'istituto nella rete monastica facente capo a Cluny vedi sopra, nota 70; per quanto riguarda Vallombrosa, vedi Alberzoni, *Innocenzo III, il IV concilio lateranense e Vallombrosa*, pp. 319-324.

⁷⁴ *The Statuta Jancelini*, p. 128: «In omni anno bissextili in capitulo generali seorsum...»; notiamo che negli *Statuta antiqua* si prevedeva invece la nomina ogni biennio: «A biennio in biennium in capitulo generli seorsum...» (*The Evolution*, p. 223). È inoltre interessante notare che negli *Statuta antiqua* le disposizioni che precedono la descrizione completa della *forma visitationis* sono precedute da un'amara constatazione, che fa supporre un esercizio talora arbitrario di questo delicato ufficio: «Porro quia ex eo quod visitationes nec studiose nec bene observantur magna sequitur dissolutio ordinis, visitoribus districte iniungitur a capitulo ut in visitationibus sint solliciti et studiosi et forma sibi a capitulo de facienda visitatione traditam nulla transgrediantur experte» (*The Evolution*, pp. 223-224).

⁷⁵ *The Statuta Jancelini*, pp. 128-129: «Lecta deinde carta visitationis (...) precipiant ut de priore, de se ipsis ad invicem, de conversis etiam atque totius domus statu, quicquid super hiis de quibus fuerint requisiti accusatione dignum vel emendatione cognoverint, singuli sincere nullatenus amore vel odio seu timore cuiusque aliave qualicumque occasione veritate suppressa, ne cum gravi etiam periculo animarum grave etiam ordinis incurrant disciplina, edoceant evidentiter Verumtamen in conventu seu palam nulli crimen imponant quod probari non possit».

⁷⁶ *The Statuta Jancelini*, p. 129: «Quo facto et allatis precedentium visitationum cartis et in conspectu omnium lectis, prior et monachi ad cellas redeant ubi singulis que fuerint inquirenda tali modo visitatore inquirent: primo super pactionibus, quas priores visitationem timentes a monachis extorquant et laicis, singulos diligenter scrutentur factas solvant et prior sit extra sedem suam et missa careat usque ad capitulum, nisi novitius professionem sit facturus nichilominus capitulo, si sibi videbitur, disciplina aucturum»; le medesime norme si trovano negli *Statuta antiqua*.

⁷⁷ *The Statuta Jancelini*, p. 129: «Deinde si quid de ipso dicitur quod emendatione dignum sit an pena, interrogetur prior an sit verum. Qui confessione sua vel si negaverit facta per monachos et conversos,

consuetudini da parte della comunità, a partire dalla pace in essa conservata, alla povertà dei singoli religiosi, all'osservanza dell'obbedienza, al modo con il quale si partecipava ai divini uffici, e così via⁷⁸. Si passava quindi all'esame della situazione economica della casa e dei motivi di un suo eventuale indebitamento; si verificava se aveva impegnato dei propri beni, oppure se aveva accolto depositi da altri; quindi le domande vertevano sullo stato delle proprietà e sul numero degli animali⁷⁹. Seguivano le domande rivolte ai monaci e ai conversi, relative alla loro disciplina, in particolare riguardo a eventuali mancanze «tam de priore quam de se ipsis ad invicem»⁸⁰, quindi si passava alla scrupolosa messa per iscritto di tutto quanto rilevato⁸¹. Notiamo che, se ancora negli statuti di Jancelino erano previsti casi particolari nei quali i visitatori avrebbero potuto procedere autonomamente addirittura alla deposizione di alcuni priori, segnatamente di quelli che ne avessero fatto richiesta, nella successiva compilazione statutaria le possibilità decisionali dei visitatori, soprattutto in merito alla deposizione di priori, erano decisamente limitate e i casi più delicati passavano sotto la diretta competenza del capitolo generale; solo nel caso si fossero presentate situazioni che dovevano essere risolte in tempi brevi, anche gli *Statuta antiqua* prevedevano che i visitatori prendessero una decisione in merito, procurando però di esporne i motivi ai definitori del successivo capitolo generale⁸². La *forma visitationis* si concludeva con alcune disposizioni riguardanti la suddivisione delle spese che i visitatori avrebbero dovuto sostenere, nel caso il viaggio per raggiungere la casa da visitare avesse superato i due giorni di cammino, il divieto fatto ai visitatori di accogliere «munera sive munuscula» come segno di gratitudine, il *Confiteor* solenne recitato alla fine della visita, come era uso fare al termine del capitolo generale e, infine, le punizioni previste per i monaci ribelli e intrattabili, che non si fossero sottomessi alla correzione prevista⁸³. Anche per i Certosini, dunque, a partire dagli anni venti del XIII secolo e in relazione ai significativi sviluppi del diritto canonico, a loro volta correlati con la sempre più effettiva centralizzazione papale, giunse a maturazione lo sviluppo istituzionale, culminato nel perfezionarsi degli elementi costitutivi di un Ordine religioso: con gli statuti di Jancelino si può dire compiuto il processo di

inquisitione convictus, arbitrio visitorum ordinate vel puniatur vel mendetur»; questa disposizione, evidentemente soggetta all'arbitrio dei visitatori, non fu accolta nella successiva compilazione.

⁷⁸ *The Statuta Jancelini*, pp. 129-130: «Post ea interrogetur [prior] de pace domus sua, monachorum et conversorum necnon eorum ad invicem (...). Exinde interrogetur quantus tam monachi quam conversi se habeant in observantiis ordinis, scilicet in non habendo proprio...».

⁷⁹ *The Statuta Jancelini*, p. 130: «Pro temporalium quoque statu cognoscendo diligenter an domus gravata sit debitis...».

⁸⁰ *The Statuta Jancelini*, p. 130: «De monachis vero et conversis per monachos et conversos inquisitio fiat: primo, si aliquid de priore dignum correctionem vel pena norunt, dicere iubeantur; super ceteris singillatim a singulis monachis et conversis inquisitione tam de priore quam de se ipsis ad invicem eodem modo quo de priore fieri debere diximus cum omni studio facienda»; queste disposizioni non si sono conservate nella successiva normativa.

⁸¹ *The Statuta Jancelini*, pp. 130-131: «Cum igitur visitatores que cognoverint scribenda scripserint (...) sigillis suis muniant cartamque ipsam omnia continentem exhibendam cum precedentium visitorum cartis visitoribus qui in posterum quotienslibet advenerint tradant priori custodiendam vel sacriste, observantes ne penas quas pro quibusdam excessibus capitulum censuit infligendas nisi ratio urgens et evidens flagitaverit attemptent ullatenus immutare».

⁸² *The Statuta Jancelini*, p. 131: «Quatinus occasione nulli prioratum suum resignare volenti facere misericordiam sine licentia capituli generalis usurpent, nisi aliquid eorum quibus depositio sine misericordia fieri debet eum constiterit incurrisse. Quere supra capitulo xxx°iiii°»; questa norma è così accolta negli *Statuta antiqua*: «Qua tamen occasione nullum a prioratu absolvant sine speciali licentia capituli generalis, nisi talem casum invenirent quod immineret magnum dannum domus vel scandalum Ordinis, si absolutio huiusmodi differetur usque ad capitulum generale, scripturi fideliter diffinitoribus capituli generalis causas absolutionis seu depositionis inventas» (*The Evolution*, p. 227).

⁸³ *The Statuta Jancelini*, pp. 131-133; notiamo che nelle successive compilazioni non vennero accolte le misure qui previste per la punizione dei monaci ribelli: «Si ergo propter intractabiles et perversos et ad suorum commonitione priorum et conventuum corrigi nolentes vocati fuerint, possunt intractabilem vel perversus cum consilio prioris domus illius ad aliam domum mittere, in qua maneat novitius nec eum domus ad quam mittetur valeat recusare», ma negli *Statuta antiqua* si trova: «Si ergo propter intractabiles et perversos et ad suorum commonitionem priorum et conventuum corrigi nolentes vocati fuerint non emittant eos a domibus propriis, sed taliter eos ibidem puniant, quod alii perpetrare similia pertimescant» (*The Evolution*, p. 229).

istituzionalizzazione che a partire dal singolo monastero conduce, attraverso progressive aggregazioni, grazie a fondamenti giuridico-istituzionali sempre meglio definiti, alla rete monastica prima (*Klosterverband*) e, quindi, all'Ordine religioso, precisamente all'*ordo heremitarum*, come a partire dagli anni ottanta del XII secolo i Certosini furono definiti nella documentazione.

4. Interessa infine chiarire in particolare un aspetto finora solo accennato: i visitatori, come si è detto, erano priori designati ogni quattro anni dal capitolo generale, ma per autorità di chi svolgevano il loro difficile incarico? Una risposta in tal senso sembra essere suggerita dai cenni esortativi che, secondo la *forma visitationis* contenuta nel capitolo LIII degli statuti di Janclino, i visitatori avrebbero dovuto rivolgere ai monaci di ogni singola casa all'inizio della visita: «Lecta deinde forma visitationis, Dei et summi pontificis, institutionis nostre confirmatoris, totiusque capituli generalis auctoritate precipiant...»⁸⁴.

I visitatori dichiaravano quindi di agire per autorità loro conferita da Dio, dal sommo pontefice, colui che ha confermato l'Ordine certosino, e dal capitolo generale, istituendo così una gerarchia di valori sulla quale intendo soffermarmi nella parte conclusiva della presente comunicazione. Se l'organizzazione certosina nei primi decenni del XII secolo presenta indubbi motivi di originalità nelle sue *Consuetudines*, come testimonia l'interesse a esse rivolto da parte del coevo mondo monastico (si pensi a Pietro il Venerabile), l'evoluzione che si verificò fino ai primi decenni del XIII secolo sembra condurre a una sorta di avvicinamento alle altre istituzioni monastiche, in primo luogo all'Ordine cisterciense: si tratta di un percorso istituzionale che risulta comprensibile se si considera l'azione svolta dal papato a partire dagli ultimi decenni del XII secolo. Qui emerge in tutto il suo rilievo l'espressione «auctoritate Dei et summi pontificis, institutione nostre confirmatoris»: anche per i Certosini, come è già stato messo in luce per gli altri Ordini, le deliberazioni papali entreranno a pieno titolo a far parte della legislazione monastica⁸⁵. E proprio l'istituto della visita canonica consente di vedere in quale misura gli indirizzi della Chiesa romana incisero sull'evoluzione di un Ordine.

I Certosini, che fin dal 1155 circa avevano stabilito di celebrare annualmente il capitolo generale⁸⁶, si trovarono in accordo con i tentativi di Innocenzo III di estendere tale istituto a tutti i monasteri direttamente soggetti alla Chiesa romana, onde favorire in essi una continua verifica delle osservanze regolari. È merito di Michele Maccarrone aver richiamato l'attenzione sul progetto papale di istituire, per i monasteri esenti e direttamente soggetti alla Chiesa romana, capitoli regionali, finalizzati a introdurre reali strumenti controllo – in particolare la visita periodica –, sull'esempio di quelli già vigenti presso i Cisterciensi. Tali capitoli, indetti dal pontefice nel 1203, non ebbero successo a causa della eterogeneità dei partecipanti⁸⁷, ma la volontà di istituire strumenti di controllo per i monasteri che non erano legati ad alcun Ordine fu perfezionata e ripresa nella costituzione 12 del IV concilio lateranense, che stabilì la convocazione in capitolo ogni tre anni dei superiori dei monasteri come pure delle canoniche regolari esenti dall'ordinario: ai raduni avrebbero dovuto prendere parte due abati cisterciensi ai quali toccava di offrire il necessario aiuto nella organizzazione del capitolo, e che, assieme ad altri due abati, avrebbero dovuto presiederlo. Questo si sarebbe svolto in più giorni – sempre secondo l'uso cisterciense – e in esso si sarebbe trattato della riforma e dell'osservanza della vita regolare. Compito precipuo del capitolo, oltre alla

⁸⁴ *The Statuta Jancelini*, p. 128 (il corsivo è mio); vedi sopra, nota 75.

⁸⁵ Oltre al contributo del Neiske, citato sopra alla nota 31, si veda F. Neiske, *Reform oder Kodifizierung? Päpstliche Statuten für Cluny im 13. Jahrhundert*, in "Archivum Historiae Pontificiae", 26 (1988), pp. 71-118.

⁸⁶ Circa la data di questo capitolo generale non ci sono indicazioni precise in Hogg (vedi *Die ältesten Consuetudines*, p. 55), ma se il successivo capitolo è datato (probabilmente) al 1156, il precedente sarebbe da collocare nel 1155, giacché in esso si stabilì la celebrazione annuale del capitolo generale.

⁸⁷ M. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 17), pp. 223-246; il testo della lettera di convocazione, già pubblicato dal Maccarrone, *ibidem*, pp. 328-330, è ora in *Die Register Innocenz' III.*, V: 5. *Pontifikatsjahr, 1202/1203. Texte*, bearbeitet von O. Hageneder unter Mitarbeit von C. Egger - K. Rudolf - A. Sommerlechner, Wien 1993 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/ 5), n. 158 (159), pp. 306-311. Si veda, inoltre, U. Berlière, *Les chapitres généraux de l'Ordre de s. Benoit avant le IV^e concile de Latran (1215)*, in "Revue Bénédictine", 8 (1891), soprattutto pp. 255-264.

promulgazione di una normativa che avrebbe dovuto essere osservata in tutti i monasteri esenti di una certa regione, era quello di nominare annualmente delle *religiose ac circumspecte persone*, le quali, secondo una forma stabilita, *vice nostra*, cioè per autorità pontificia, avrebbero dovuto visitare i singoli cenobi e denunciare al vescovo locale le eventuali irregolarità riscontrate. I monasteri di diritto vescovile sarebbero stati invece direttamente visitati e riformati dai rispettivi vescovi⁸⁸. Il Maccarrone ha evidenziato la peculiarità di questi visitatori che, pur nominati dal capitolo, agivano con un'autorità loro delegata dal papa, un motivo che viene ripreso anche nella *forma visitationis* dei Certosini, segno del modellarsi di questa sulle direttive conciliari⁸⁹.

Accenno ancora a un altro caso che rivela la forte dipendenza della legislazione monastica certosina dagli orientamenti della sede apostolica: il capitolo V degli *Statuta antiqua* dedicato alle modalità di elezione dei priori e alla professione da essi prestata al capitolo generale (laddove, ad esempio presso i Vallombrosani l'obbedienza era promessa all'abate maggiore), riporta per intero le disposizioni del IV concilio lateranense, come esse furono accolte nelle Decretali di Gregorio IX⁹⁰.

Un'indagine sistematica in tal senso permetterebbe sicuramente di ampliare la casistica, ma gli esempi addotti intendono solo ribadire la necessità di considerare la stretta relazione esistente tra gli sviluppi delle istituzioni ecclesiastiche nei secoli XII e XIII e le direttive dalla sede romana. Il confronto con le sempre più autorevoli sollecitazioni papali rese i rapporti tra Ordini religiosi e papato non sempre facili e indolori, un motivo che sembra suffragato dal fatto che ben tre grandi priori della Chartreuse tra 1151 e 1180, Antelmo, Basilio e Guigo II, non portarono a termine il loro mandato, ma si dimisero dall'ufficio di priore per assumere altre cariche o per tornare nella condizione di semplici monaci. E in questo quadro meriterebbe certamente di essere riconsiderata la figura di Jancelino, colui che in un governo di oltre cinquant'anni, il più lungo della storia certosina, condusse l'Ordine verso la sua definitiva istituzionalizzazione⁹¹.

A questo punto mi pare si possa gettare qualche luce sulla controversa questione circa l'osservanza della regola di Benedetto da parte dei Certosini nel corso del XII secolo, un motivo sul quale il Dubois insistette in maniera addirittura ossessiva nei suoi contributi, al fine di dimostrare l'appartenenza dei Certosini alla famiglia benedettina. Si è già fatto cenno alle lettere papali indirizzate a diverse certose nella seconda metà del XII secolo contenenti la clausola di regolarità secondo la consueta formula: «*in primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Deum et beati benedicti regulam... perpetuis temporibus inviolabiliter observetur*»⁹². Ritengo che la presenza di tale formula rispecchi il tentativo della curia romana – in un momento in cui si cercava di giungere a una sempre maggiore definizione della vita regolare, di cui sarà espressione la

⁸⁸ *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, ed. A. García y García, Città del Vaticano 1981 (Monumenta iuris canonici. Series A: Corpus Glossatorum, 2), pp. 60-62 (X 3.35.8); Maccarrone, *Le costituzioni del IV concilio lateranense*, pp. 19-27.

⁸⁹ Maccarrone, *Le costituzioni del IV concilio lateranense*, soprattutto pp. 22-24.

⁹⁰ *The Evolution*, pp. 169-170: «*Verumtamen constitutio generalis concilii lateranensis ultimi de faciendis electionibus firmiter observetur, pro eo quod ibi scriptum est; quod electio aliter facta non valeat. De qua constitutione quantum visum est nobis sufficere in presenti loco de verbo ad verbum posuimus, sicut in Decretalibus continetur in hunc modum: Innocentius tertius in generali concilio...*» (la citazione dalle Decretali è sopra, alla nota 88); seguiva il testo intero, quindi una erie di disposizioni circa la modalità di elezione del priore, la cui formula di professione era la seguente: «*Ego frater ille promitto obedientiam communi capitulo pro me et domo nostra*» (*The Evolution*, p. 172). Le indicazioni presenti negli atti dei capitoli vallombrosani sono in Alberzoni, *Innocenzo III, il IV concilio lateranense e Vallombrosa*, pp. 287-298; la formula di professione approvata dal *conventus abbatum* vallombrosano del 1139 (*Acta Capitulum Generalium Congregationis Vallis Umbrosae*, p. 27 rr 24-28), che rimase immutata fino agli anni venti del XIII secolo, diceva: «*Ego frater ille promitto stabilitatem meam, et conversionem morum meorum, obedientiam, secundum beati Benedicti regulam coram Deo et sanctis Angelis eius, in congregatione Vallimbrosana, in hoc monasterio, quod est constructum in honore sancti illius, in presentia domini illius abbatis, sub obedientia domini Vallimbrosae abbatis*».

⁹¹ Su Jancelino rinvio alle essenziali indicazioni in J. Hogg, *Jancelin*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, XXVI, Paris 1997, coll. 889-890.

⁹² Dubois, *Quelques problèmes*, pp. 33-39; Id., *Les institutions monastiques au XII^e siècle*, pp. 223-225; Id., *Certosini*, col. 810.

costituzione 13 del lateranense IV⁹³ – di inquadrare anche gli ermiti-cenobiti Certosini entro ambiti istituzionali ben definiti, cioè entro l'*ordo monasticus*, in quanto semplice indicatore di uno stile di vita seguito⁹⁴.

Paradossalmente, il fatto che la formula appaia solo tra 1145 e 1182, sebbene con una certa frequenza, come il Leclercq e il Dubois hanno opposto al Laporte e ad altri eruditi certosini, testimonia non tanto una scelta 'monastica' da parte della Chartreuse, quanto piuttosto la resistenza dei monaci di questo Ordine di fronte alla loro normalizzazione prospettata dal papato. Se quest'ultimo, infatti, per un certo periodo pensò di poterli inquadrare entro l'ambito dell'*ordo monasticus*, dovette ben presto abbandonare il tentativo e provvedere a una formulazione apposita della clausola di regolarità, come appare con chiarezza fin da un privilegio concesso da Lucio III alla Chartreuse nel dicembre 1184, nel quale si faceva menzione di un *ordo heremitice vite*⁹⁵. Fu infatti questa la formula in seguito utilizzata e addirittura perfezionata da Innocenzo III⁹⁶, mentre nelle più tarde *Formulae* della cancelleria papale studiate dal Tangl, il modello di privilegio solenne per i Certosini omette addirittura la clausola di regolarità⁹⁷, perché, come si è detto, i Certosini non ebbero mai una regola, ma un *propositum*.

Forse, se il Dubois avesse esteso anche al XIII secolo la sua indagine, avrebbe potuto meglio valutare la capacità di resistenza da parte dei Certosini al tentativo messo in atto dal papato di inquadrarli nelle forme consuete del monachesimo occidentale. E tale resistenza pose il sigillo all'originalità dell'*ordo heremitice vite* facente capo alla Grande Chartreuse.

⁹³ *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, ed. A. García y García, Città del Vaticano 1981 (Monumenta iuris canonici. Series A: Corpus Glossatorum, 2), pp. 62-63.

⁹⁴ Dubois, *Les Ordres religieux selon la Curie romaine*, pp. 285-287 ; Id., *Ordo*, coll. 806-820.

⁹⁵ Bligny, *Recueil des plus anciens actes*, p. 106 (n. XXXVIII: 1184 dicembre 21, *Religiosam vitam eligentibus*): «in primis siquidem statuantes ut ordo heremitice vite, qui secundum Deum in eodem loco institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur».

⁹⁶ A.A. Strnad, *Zehn Urkunde Papst Innocenz' III. für die Kartause San Bartolomeo zu Trisulti (1208-1215)*, in "Römische historische Mitteilungen", 11 (1969), p. 51 (1208 dicembre 6, Laterano): «in primis siquidem statuantes, ut heremiticus ordo, qui secundum Deum et institutionem Cartusiensium fratrum in eodem loco (per nos) institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur».

⁹⁷ M. Tangl, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894, n. V (*Privilegium Cartusiense*), pp. 239-240: si tratta del modello predisposto per il rilascio di privilegi dall'*incipit* «Religiosam vitam eligentibus».